



COMUNE DI OZIERI

Provincia di SASSARI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27/06/2019

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 20/07/2021

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Norme di riferimento.....	4
Art. 3 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali.....	5
Art. 4 - Definizioni.....	7
Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.....	9
CAPO II - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO.....	11
Art. 6 - Caratteristiche tecniche e modalità di gestione dell’impianto.....	11
Art. 7 – Informativa	12
Art. 8 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati.....	13
CAPO III - TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	14
Art. 9 - Titolare del trattamento dei dati personali.....	14
Art. 10 - Responsabile del trattamento dei dati personali	14
Art. 11 - Responsabili della gestione tecnica (Responsabili esterni del trattamento dei dati).....	17
Art. 12 – Autorizzati – Incaricati al trattamento dei dati personali.....	17
CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
Art. 13 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati	19
Art. 14 - Conservazione dei dati	19
Art. 15 - Sicurezza dei dati.....	20
CAPO V – MODALITÀ DI ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI	22
Art. 16 – Accesso ai dati	22
Art. 17 - Comunicazione e diffusione dei dati personali	23
Art. 18 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.....	23
Art. 19 – Videosorveglianza Partecipata.....	24
Art. 20 – Modalità di accesso ai dati dell’interessato	26
Art. 21 - Obblighi degli operatori	28
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – ENTRATA IN VIGORE.....	28
Art. 22 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale.....	28
Art. 23 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	28
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 24 - Provvedimenti attuativi	29
Art. 25 - Pubblicità del Regolamento.....	29
Art. 26 - Entrata in vigore	29
Art. 27 - Norma di rinvio	29

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento, interamente o parzialmente automatizzato, dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio attivati nel territorio dell'Ente determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio.

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Ozieri nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

In particolare il presente Regolamento:

- a. Disciplina l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili, di lettura targhe e fototrappole di proprietà dell'Ente o da esso gestiti;
- b. Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti;
- c. Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.

Gli impianti:

- a. Riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b. Consentono riprese unicamente di video o foto;
- c. Sono installati nel territorio dell'Ente;

Sono attivabili impianti videosorveglianza e fototrappolaggio fissi e mobili, posizionabili in aree del territorio dell'Ente oppure montate su veicoli di servizio.

Possono essere attivati sistemi integrati di videosorveglianza partecipativa tra pubblico e privato su precisa istanza di soggetti privati interessati secondo lo schema di cui all'All.1.

Il sistema di videosorveglianza dell'Ente è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

L'installazione e l'attivazione degli impianti non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nelle aree sorvegliate, con apposita segnaletica come individuata dal Garante per la Protezione dei dati personali e che siano adottate idonee misure di sicurezza e siano sottoposto ad una valutazione di impatto (DPIA).

L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento

Art. 2 - Norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Ozieri.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- ✓ Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- ✓ Decreto Legislativo n.101 del 10/08/2018 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”*, in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017;
- ✓ Direttiva UE 2016/680 relativa *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e*

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- ✓ DPR n. 15 del 15/01/2018 recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;*
- ✓ D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;
- ✓ art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- ✓ Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- ✓ Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- ✓ Legge n. 38/2009 recante *“misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”*.
- ✓ Circolare MININT 29 novembre 2013, recante *“Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”;*
- ✓ Direttiva del Ministro dell'Interno 30 aprile 2015 *“Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”;*
- ✓ D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, recante: *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*, ed in particolare dall'art. 6;
- ✓ Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- ✓ Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- ✓ Circolare del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante *“Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”* ;
- ✓ Le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali a cura del Garante per la protezione dei dati personali (*Versione 1.0 - Dicembre 2020*);

Art. 3 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

- ✓ **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati;
- ✓ **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati;
- ✓ **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- ✓ **Principio di finalità** – Ai sensi dell’art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E’ consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il “*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*”.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali;
- c) per “**banca dati**”, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- d) per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

- e) per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- f) per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- g) per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- h) per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- i) per «**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**» la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- j) per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- k) per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- l) per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- m) per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

o) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- ✓ D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- ✓ D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- ✓ D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- ✓ Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale;
- ✓ Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- ✓ Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- ✓ Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- ✓ Circolari del Ministero dell’Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.

Nella richiamata cornice normativa e all’interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l’impianto di videosorveglianza del Comune di Ozieri, è precipuamente rivolto a garantire la **sicurezza urbana** che, l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il “*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.*”

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell’ordine. L’archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con

eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione, è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) al monitoraggio del traffico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

CAPO II - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Art. 6 - Caratteristiche tecniche e modalità di gestione dell'impianto

Presso il Comune è posizionato il Server e i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione.

Il sistema è installato in stanza chiusa a chiave dell'edificio comunale adibita allo scopo, all'interno di un mobile rack anch'esso chiuso a chiave.

Il sistema di registrazione NVR su server Rack, registra in Hdd raid e i dati sono visualizzabili attraverso account personale di cui ogni responsabile è dotato, per l'accesso dei dati al server centrale.

Il sistema è protetto da un Ups che garantisce il funzionamento anche in mancanza di alimentazione diretta per un congruo periodo. I dati sono accessibili dai responsabili individuati dal titolare del trattamento, i quali sono dotati di chiavi di accesso del sistema, sia fisiche che software.

I dati sono estrapolabili:

- ✓ Via rete;
- ✓ Via Usb con pen drive o con Hdd portatile.

Le telecamere IP sono marca Hikvision gestite tramite un software proprietario di registrazione e gestione dell'intera rete.

Le telecamere IP sono in tutto 30 (23 Bullet, 3 Speed Dome, 4 Leggi targa), installate nei siti collegate alla rete mediante ponti radio che trasmettono direttamente in comune, attraverso un'infrastruttura studiata per mappare il più possibile l'abitato.

Eventuali modifiche al sistema tecnico di registrazione dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale.

La scelta e la posizione delle telecamere è stata fatta di concerto fra l'Amministrazione Comunale e le principali Forze dell'Ordine, prioritariamente all'esigenza di monitorare il traffico da e per il centro abitato, ma anche le scuole, i parchi e le principali strutture pubbliche.

Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso, previa stipula di apposita convenzione e nomina dei relativi responsabili, mediante ponti radio dedicati, alla Compagnia dei Carabinieri di Ozieri nonché al Commissariato di Polizia di Stato di Ozieri, che hanno fatto esplicita richiesta all'Amministrazione Comunale. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art.3 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 7 – Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", prevista dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679, riportata nel *fac-simile* (allegato 2) al presente regolamento che deve essere conforme al modello approvato dal Garante per la Protezione dei dati Personali.

L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati, ivi comprese le foto trappole per reprimere i reati contro il patrimonio o in materia di abbandono dei rifiuti.

L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *“Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Ozieri, per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico”*.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, anche con apposita informativa da pubblicare sul sito istituzionale.

Art. 8 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

CAPO III - TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9 - Titolare del trattamento dei dati personali

L'Ente, nella persona del Sindaco pro tempore, è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti anche mediante l'utilizzo di questi impianti:

- a. Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b. Effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c. Nomina Responsabili del trattamento dei dati impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d. Nomina i responsabili della gestione tecnica e della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza;
- e. Detta le "Linee Guida" di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- f. Vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
- g. Nello svolgimento delle attività pertinenti, (elaborazione DPIA) si avvale del supporto del Responsabile della protezione dei dati personali.

Art. 10 - Responsabile del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è designato con decreto dal titolare.

Il Responsabile del trattamento effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente

Regolamento. Il Responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:

- ✓ il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti gli Autorizzati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD;
- ✓ il Responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati;
- ✓ il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- ✓ il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ✓ il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- ✓ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- ✓ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi

assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;

- ✓ il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- ✓ il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- ✓ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- ✓ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- ✓ il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro degli accessi, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico (ALLEGATO 4);
- ✓ il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- ✓ il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- ✓ il Responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta

- ✓ il Responsabile del trattamento assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- ✓ il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- ✓ il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Collabora con il Responsabile per la protezione dei dati per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

Art. 11 - Responsabili della gestione tecnica (Responsabili esterni del trattamento dei dati)

Il Titolare nomina il Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio. La nomina è effettuata con decreto sindacale e soggetta a specifica comunicazione o può essere riportata nel contratto di appalto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai Responsabili esterni.

In particolare il Responsabile della gestione tecnica degli impianti cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;

Art. 12 – Autorizzati – Incaricati al trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dati (responsabile interno) può nominare il personale specificatamente incaricato e autorizzato in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento.

La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. In ogni caso,

prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati - incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli Autorizzati - Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli autorizzati - incaricati devono:

- ✓ per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate;
- ✓ conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- ✓ mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- ✓ custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ✓ evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- ✓ mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- ✓ conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- ✓ fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti designati quali autorizzati - incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Gli Autorizzati - Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Autorizzati - Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento ~~e come eventualmente modificato ed integrato~~.

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dalla Giunta Comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Edificio della sede Comunale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- ✓ trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- ✓ raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- ✓ raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Art. 14 - Conservazione dei dati

I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. Gli strumenti e i supporti elettronici utilizzati sono dotati dei sistemi di protezioni che garantiscono la tutela dei dati trattati.

La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi dovrà essere informato il Responsabile del trattamento degli impianti di cui al presente Regolamento..

Art. 15 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 14.

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- ✓ la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- ✓ il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- ✓ la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato

dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;

- b)** laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c)** per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art.14, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d)** nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- e)** gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f)** la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche, da parte del responsabile della gestione tecnica, che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

Come già indicato al precedente art. 9, il titolare del trattamento procede a designare con atto scritto il Responsabile del trattamento dei dati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 10, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

CAPO V – MODALITÀ DI ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 16 – Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Titolare e nelle sedi autorizzate dal Titolare. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.

L'accesso alle immagini è consentito:

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia nei limiti delle convenzioni stipulate, per ragioni di sicurezza pubblica e per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) al soggetto incaricato della manutenzione (responsabile della gestione tecnica) nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art.20. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo

riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 17 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento, da parte dell'Ente a favore di altri soggetti o autorità pubbliche è ammessa quando è prevista da una specifica norma di legge o regolamento anche mediante la stipula di precisi protocolli d'intesa. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti formalmente incaricati e autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dai Responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 18 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

Per specifiche finalità gli operatori autorizzati o il Responsabile del trattamento di cui al presente Regolamento possono essere dotati di sistemi di microtelecamere (esempio Droni o telecamere montate su caschi polizia municipale) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, dovrà essere disciplinato con specifiche disposizioni operative.

Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al Responsabile.

Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui alla Direttiva UE 2016/680 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 19 – Videosorveglianza Partecipata

Con la finalità di disporre di una rete capillare di strumenti di controllo del territorio comunale attraverso il ricorso alla tecnologia, viene promossa la videosorveglianza partecipata, con il coinvolgimento dei privati i quali, previo accordo con il Comune di Ozieri contribuiscono al potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, acquistando e mettendo a disposizione di questo Ente proprie reti di telecamere da utilizzarsi per il controllo di spazi ed aree pubbliche, anche prospicienti edifici privati. La suddetta collaborazione offre al privato l'opportunità di fruire di un più alto livello di controllo del territorio, con la finalità di rafforzare la sicurezza urbana nell'area in cui risiede e, contestualmente, al Comune di Ozieri di implementare il sistema di video sorveglianza cittadino.

La videosorveglianza partecipata può coinvolgere privati, amministratori di condominio, centri commerciali naturali, associazioni di categoria, consorzi, imprese, esercizi commerciali, pubblici esercizi, enti e associazioni del terzo settore, enti religiosi ed enti pubblici.

Per aderire al progetto “videosorveglianza partecipata” gli interessati devono presentare, utilizzando lo schema di modulo di cui all’allegato 1, idonei progetti al Comune di Ozieri da sottoporre a valutazione dell’Amministrazione comunale gli impianti utilizzati nell’ambito dei progetti ritenuti ammissibili dovranno essere conformi alle disposizioni di legge e possedere una tecnologia compatibile ed integrabile con il sistema di videosorveglianza comunale.

L’Amministrazione si riserva di costituire una commissione, costituita dalle figure necessarie per verifica della congruità del progetto tenendo conto dei sottoelencati parametri:

- ✓ idoneità degli strumenti tecnologici messi a disposizione;
- ✓ disponibilità di una linea di telecomunicazioni idonea ad interconnettersi con la rete comunale.

Il Comando di Polizia Locale verifica l’idoneità del progetto tenendo conto dell’interesse che riveste sotto il profilo della sicurezza urbana il sito su cui si propone di installare le telecamere.

Se l’istruttoria si definisce positivamente, il Comune di Ozieri ed il soggetto proponente sottoscrivono una convenzione, che in assenza di revoca espressa da parte del proponente da prodursi in forma scritta entro sei mesi dalla scadenza, si rinnova tacitamente fino a espressa revoca.

Il Comune di Ozieri si riserva la potestà di rinunciare unilateralmente in qualsiasi momento alla sopra citata collaborazione offerta dal soggetto proponente.

Il proponente si accolla interamente i costi necessari per l’acquisto delle telecamere e degli accessori, per la connessione alla rete tecnologica comunale, per l’alimentazione elettrica dei dispositivi, i costi di installazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza, le spese per la sostituzione degli impianti ceduti al Comune di Ozieri.

Il privato fornisce il suddetto impianto al Comune di Ozieri che ne acquista l’esclusiva disponibilità: il soggetto proponente non può disporre di immagini, riprese video ovvero della gestione dei dispositivi di registrazione e del trattamento dei dati e delle immagini che restano di esclusiva competenza del Comune di Ozieri.

Prima di essere messi in esercizio, i progetti afferenti la videosorveglianza partecipata sono sottoposti alla valutazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I titolari di impianti di

videosorveglianza già attivi nel Comune di Ozieri, qualora le telecamere registrino immagini su aree pubbliche o su aree private aperte ad uso pubblico, dovranno regolarizzare la loro posizione proponendo al Comune di Ozieri un progetto nelle forme disciplinate dal presente capo entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 – Modalità di accesso ai dati dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- ✓ Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- ✓ Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- ✓ Di richiedere su richiesta avanzata prima dello spirare del termine massimo di conservazione del dato e di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dal responsabile designato:
 - La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, valutate le preminenti esigenze di polizia giudiziaria e di indagine.
- ✓ Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi qualora sia possibile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (all.3).

Possono essere adottate misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:

- ✓ Non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- ✓ Non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- ✓ Proteggere la sicurezza pubblica;
- ✓ Proteggere la sicurezza nazionale;
- ✓ Proteggere i diritti e le libertà altrui.

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "Registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico - all 3), conservato dal Responsabile del Trattamento Dati, nel quale sono riportati:

- ✓ la data e l'ora d'accesso;
- ✓ l'identificazione del terzo autorizzato;
- ✓ i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- ✓ gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- ✓ le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- ✓ la sottoscrizione del medesimo.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da

necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 21 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo delle impostazioni generali di videoregistrazione (area di ripresa, brandeggio della telecamera,...) da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – ENTRATA IN VIGORE

Art. 22 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 10/08/2018 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”*, in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017.

Art. 23 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.

Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di riprese nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Compete alla Giunta Comunale l'aggiornamento e l'attivazione di nuovi impianti.

Art. 25 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati esclusivamente nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, alla normativa di settore indicata all'articolo 2 del presente regolamento, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Allegati:

- Allegato 1 – Istanza di adesione volontaria al progetto videosorveglianza partecipata;
- Allegato 2 – Cartello contenente informativa “minima” ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016;
- Allegato 3 - Richiesta di accesso alle videoregistrazioni;
- Allegato 4 – Registro degli accessi alle videoregistrazioni.

Allegato 1 - Istanza di adesione volontaria al progetto videosorveglianza partecipata

**Al Titolare del Trattamento
del Comune di Ozieri**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
__/__/__, C.F. _____, residente a
_____ in via _____ n° _____

In qualità di:

- Privato
- Amministratore di condominio
- Legale rappresentante di:
- Esercizio di vicinato _____;
- Pubblico esercizio _____;
- Media/grande attività di vendita _____;
- Impresa/ Ente/ Associazione _____;
- Altro _____;

Presenta istanza di adesione al Progetto di videosorveglianza partecipata ai sensi dell'art.20 del Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Ozieri, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

Dichiara di essere titolare di linea internet del tipo:

- Fibra – tipologia _____ gestore _____;
- ADSL– tipologia _____ gestore _____;
- Altro _____;

Dichiara di farsi carico dei costi di:

- Acquisto degli apparecchi e eventuali accessori;

- Connessione alla rete tecnologica comunale;
- Alimentazione elettrica dei dispositivi;
- Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza;
- Sostituzione degli impianti ceduti al Comune di Ozieri e non più funzionanti;

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione del Regolamento comunale per la disciplina della sorveglianza del Comune di Ozieri
- ✓ di essere a conoscenza delle disposizioni di legge e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dell'informativa sul trattamento dei dati;

Allega:

- ✓ Elaborato progettuale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente istanza;
- ✓ Documentazione atta a comprovare la proprietà dell'immobile, ovvero titolo legittimante a disporre del suddetto immobile per le finalità di cui al presente progetto


Ozieri li __/__/_____

Il Proponente

MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza



LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):

.....

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)
- sul sito internet (URL)...
- altro

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A.....

Allegato 3 - Richiesta di accesso alle videoregistrazioni

**Al Responsabile del Trattamento Dati
del Comune di Ozieri**

Il sottoscritto _____, identificato tramite _____, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti per le seguenti motivazioni:

- _____;
- _____;
- _____;

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile: _____;
2. Data di possibile ripresa : _____;
3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti): _____;
4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa: _____;
5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti): _____

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi):

_____;
7. Attività svolta durante la possibile ripresa:

_____;

8. Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti: _____ ;

Ozieri li __/__/_____

L'interessato
